

CONSORZIO BONIFICA MUZZA-BASSA LODIGIANA
L O D I

STATUTO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 2 LUGLIO 2012 CON ATTO n. 42/419

ED APPROVATO

DALLA REGIONE LOMBARDIA CON DELIBERA

DI GIUNTA N. IX/4156 DEL 10 OTTOBRE 2012

PUBBLICATA SUL B.U.R.L. IN DATA 17 OTTOBRE 2012

REGIONE LOMBARDIA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. IX/4156. SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2012. PUBBLICATA SUL B.U.R.L. IN DATA 17 OTTOBRE 2012.

OGGETTO: Approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede in Lodi (LO) ai sensi dell'art. 81 comma 3, della L.R. 31/2008.

VISTO l'articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che prevede l'approvazione dello Statuto dei Consorzi di Bonifica da parte della Giunta Regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 25 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei Consorzi di Bonifica", ai sensi del quale la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili;

VISTA la d.g.r. n. IX/3399 del 9 maggio 2012, che ha approvato le linee guida per la predisposizione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 31/2008 e della l.r. 25/2011;

PRESO ATTO che lo Statuto è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 42/419 in data 2/07/2012;

VISTA la lettera n. 3002/12/TC/tc del 28/09/2012 con la quale il Presidente del Consorzio ha trasmesso lo Statuto consortile unitamente alla deliberazione n. 42/419 del 2/07/2012;

CONSIDERATO come riferisce il Dirigente dell'Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio, che:

- lo Statuto consortile è stato predisposto seguendo le linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. IX/3399 del 9 maggio 2012;
- lo Statuto consortile è stato pubblicato per 30 giorni nell'albo pretorio consortile e che della pubblicazione è stata data notizia sul BURL N. 28 dell'11/07/2012 e nell'albo dei comuni del comprensorio consortile e che non sono state presentate opposizioni né reclami;

RITENUTO a seguito dell'istruttoria e della valutazione da parte della Struttura programmazione, reticoli idrografici e demanio idrico, della documentazione presentata dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di modificare il comma dell'art. 17 dello Statuto relativamente alle dimissioni del Revisore dei Conti rimandando per tale aspetto alla l.r. 25/2009;

RITENUTO di approvare lo Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede a Lodi (LO) composto da n. 23 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 Settembre 2010;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, comprensivo delle modifiche citate in premessa, con sede in Lodi (LO), adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42/419 del 2 Luglio 2012, composto da n. 23 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dello Statuto approvato con il presente atto.

IL PRESIDENTE
F.to FORMIGONI

IL SEGRETARIO
F.to PILLONI

Modifiche già introdotte nel presente Statuto.

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
VIA NINO DALL'ORO N.4 – 26900 LODI

STATUTO

INDICE

CAPO I (NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSORIO, PERIMETRO,
FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

- Art. 1 (Natura giuridica –Sede)
- Art. 2 (Compensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)

CAPO II (ORGANI ED UFFICI)

- Art. 6 (Organi del consorzio)

SEZIONE I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- Art. 7 (Composizione)
- Art. 8 (Funzioni)
- Art. 9 (Convocazione)
- Art. 10 (Comitato esecutivo)
- Art. 11 (Vicepresidente)

SEZIONE II (PRESIDENTE)

- Art. 12 (Elezione del Presidente e Vice Presidente)
- Art. 13 (Funzioni del Presidente)

SEZIONE III (REVISORE DEI CONTI)

- Art. 14 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

- Art. 15 (Accettazione delle cariche)
- Art. 16 (Durata delle cariche)
- Art. 17 (Dimissioni dalle cariche)
- Art. 18 (Decadenza dalle cariche)
- Art. 19 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
- Art. 20 (Indennità di carica e rimborso spese)
- Art. 21 (Validità delle adunanze)
- Art. 22 (Intervento alle sedute)
- Art. 23 (Astensioni – Conflitto di interesse)
- Art. 24 (Votazioni)
- Art. 25 (Verbale delle adunanze)
- Art. 26 (Pubblicazione delle deliberazioni)

SEZIONE V (UFFICI)

- Art. 27 (Organizzazione degli uffici)
- Art. 28 (Funzioni e responsabilità)
- Art. 29 (Gestione amministrativa)
- Art. 30 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI (AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA)

- Art. 31 (Soggetti Autonomi)
- Art. 32 (Organismi)

SEZIONE VII (GESTIONE FINANZIARIA)

- Art. 33 (Esercizio finanziario)
- Art. 34 (Bilancio di previsione)
- Art. 35 (Conto consuntivo)
- Art. 36 (Sottogestioni di bilancio)

SEZIONE VIII (CONTRIBUENZA)

- Art. 37 (Riparto della spesa)

SEZIONE IX (RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA)

- Art. 38 (Riscossione)
- Art. 39 (Ricorsi)
- Art. 40 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE X (REGOLAMENTI)

- Art. 41 (Materie)

SEZIONE XI (RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI)

- Art. 42 (Opere di interesse comune)

CAPO I
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO – PERIMETRO –
FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1
NATURA GIURIDICA – SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, costituito con d.p.g.r. Lombardia n° 21157 in data 19/10/1989 ai sensi dell'art.59 del r.d. 13/02/1933 n.215, della legge della Regione Lombardia 26/11/1984, n.59, e della deliberazione del Consiglio Regionale n°IV/213 in data 26 marzo 1986, è retto dal presente Statuto e ha sede in Lodi – Via Nino Dall'Oro, 4.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 79 della Legge regionale n. 31/2008.

Art. 2
COMPENSORIO E PERIMETRO

1. Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha. 72.690, così distinta:

	sup. tot (ha)	sup compr. (ha)	% Comune
REGIONE LOMBARDIA			
PROVINCIA DI MILANO			
COMUNI:			
1 CASSANO D'ADDA	1.851	250	13,51%
2 COLTURANO	425	42	9,88%
3 DRESANO	350	350	100,00%
4 LISCATE	935	250	26,74%
5 MEDIGLIA	2.186	140	6,40%
6 MELEGNANO	493	83	16,84%
7 PAULLO	890	890	100,00%
8 S.COLOMBANO AL LAMBRO	1.638	10	0,61%
9 S.ZENONE AL LAMBRO	728	728	100,00%
10 SETTALA	1.750	880	50,29%
11 TRIBIANO	698	480	68,77%
12 TRUCCAZZANO	2.215	1.580	71,33%
13 VIZZOLO PREDABISSI	566	566	100,00%
TOTALE	14.725	6.249	
REGIONE LOMBARDIA			
PROVINCIA DI LODI			
COMUNI:			
1 BERTONICO	2.022	2.022	100,00%
2 BOFFALORA D'ADDA	834	60	7,19%
3 BORGHETTO LODIGIANO	2.355	2.355	100,00%
4 BORGO S.GIOVANNI	764	764	100,00%
5 BREMBIO	1.685	1.685	100,00%
6 CAMAIRAGO	1.285	1.285	100,00%

7 CASALMAIOCCO	474	474	100,00%
8 CASALPUSTERLENGO	2.560	2.560	100,00%
9 CASELLE LANDI	2.594	2.594	100,00%
10 CASTELNUOVO B.A.	2.041	2.041	100,00%
11 CASTIGLIONE D'ADDA	1.311	1.311	100,00%
12 CAVACURTA	706	706	100,00%
13 CAVENAGO D'ADDA	1.615	1.615	100,00%
14 CERVIGNANO D'ADDA	411	411	100,00%
15 CODOGNO	2.086	2.086	100,00%
16 COMAZZO	1.268	958	75,55%
17 CORNEGLIANO LAUDENSE	565	565	100,00%
18 CORNO GIOVINE	986	986	100,00%
19 CORNOVECCHIO	650	650	100,00%
20 CORTE PALASIO	1.562	300	19,21%
21 FOMBIO	745	745	100,00%
22 GALGAGNANO	598	598	100,00%
23 GUARDAMIGLIO	1.029	1.029	100,00%
24 LIVRAGA	1.216	1.216	100,00%
25 LODI	4.142	2.660	64,22%
26 LODIVECCHIO	1.602	1.602	100,00%
27 MACCASTORNA	570	570	100,00%
28 MAIRAGO	1.138	1.138	100,00%
29 MALEO	2.002	2.002	100,00%
30 MASSALENGO	854	854	100,00%
31 MELETI	737	737	100,00%
32 MERLINO	1.089	849	77,96%
33 MONTANASO LOMBARDO	963	963	100,00%
34 MULAZZANO	1.554	1.554	100,00%
35 ORIO LITTA	990	990	100,00%
36 OSPEDALETTO LODIGIANO	844	844	100,00%
37 OSSAGO LODIGIANO	1.172	1.172	100,00%
38 PIEVE FISSIRAGA	1.213	1.213	100,00%
39 SALERANO	430	100	23,26%
40 S.FIORANO	895	895	100,00%
41 SAN MARTINO IN STRADA	1.311	1.311	100,00%
42 S.ROCCO AL PORTO	3.059	3.059	100,00%
43 S.ANGELO LODIGIANO	2.001	270	13,49%
44 S.STEFANO LODIGIANO	1.041	1.041	100,00%
45 SECUGNAGO	669	669	100,00%
46 SENNA LODIGIANA	2.685	2.685	100,00%
47 SOMAGLIA	2.092	2.092	100,00%
48 SORDIO	281	281	100,00%
49 TAVAZZANO	1.623	1.623	100,00%
50 TERRANOVA DEI PASSERINI	1.123	1.123	100,00%
51 TURANO LODIGIANO	1.614	1.614	100,00%
52 VILLANOVA SILLARO	1.382	1.382	100,00%
53 ZELOBUONPERSICO	1.871	1.801	96,26%
TOTALE	72.309	66.110	


REGIONE LOMBARDIA
 PROVINCIA DI CREMONA
 COMUNI:

1 PIZZIGHETTONE	3.206	150	4,68%
2 RIVOLTA D'ADDA	2.992	81	2,71%
3 SPINO D'ADDA	1.987	100	5,03%
TOTALE	8.185	331	

TOTALE GENERALE ETTARI

72.690

Il comprensorio del Consorzio è così delimitato:



confini:

partendo a nord dallo sbarramento sul fiume Adda alla centrale di Cassano d'Adda:
 il confine segue, verso sud-est, il fiume Adda sino alla confluenza con il fiume Po; verso ovest il confine con la Regione Emilia Romagna, lungo il corso del fiume Po, sino alla confluenza del fiume Lambro; il fiume Lambro, verso nord, sino alla confluenza con il colatore Addetta; il colatore Addetta (ciglio destro) sino alla strada vecchia Paullese; detta strada fino alla strada Cerca sino al confine del Comune di Pantigliate e successivamente, verso nord lungo questo confine fino ad incontrare il fontanile Tombone o Gavazza; seguendo il suddetto fontanile fino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Pantigliate e poi il limite tra i fogli 8 e 13 di Settala, poi la strada stradaccia, il limite tra i fogli catastali n. 7 e n. 10 fino al fontanile Oca. Un tratto del fontanile

sopracitato, fino alla sua confluenza nel fontanile Calandrone poi la strada Cerca (S.P.39), la S.P. 39 Diramazione 1, via Padre Carmelo De Ponti, via San Rocco, S.P. 104, via per Trecella fino alla linea ferroviaria Milano-Venezia poi la roggia Casati-Caldara, lungo la stessa fino alla strada alzaia del Naviglio Martesana; si risale la strada alzaia poi via Sant'Antonio in Comune di Cassano d'Adda, poi in linea retta verso lo sbarramento sul fiume Adda a chiusura del perimetro.

Province: Cremona, Lodi, Milano, Pavia.

Art. 3

FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

Art. 4

FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di avute in concessione dalla Regione;

b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi;

d) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

e) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

f) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di

informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

g) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n.14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

h) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;

i) allo studio anche con altri Enti, società e privati della utilizzazione idroelettrica comprensoriale e alla eventuale realizzazione delle possibili centrali idroelettriche;

l) progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

m) svolgimento nel comprensorio di funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

n) provvede:

- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
- al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l. r. 31/2008.

o) al concorso attraverso eventuali appositi accordi di programma con gli enti territoriali locali, Provincia, Comuni e Parchi, nello studio e nella collaborazione per la realizzazione di interventi richiedenti un adeguamento delle strutture idrauliche interessanti le aree comprensoriali;

p) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:

- la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

q) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;

r) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico- agraria del comprensorio;

s) tutte le altre funzioni al Consorzio attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.

t) può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio.

u) può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;

Art. 5 POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla LR 31/08.

CAPO II ORGANI ED UFFICI

Art. 6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore dei Conti

Sezione I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- d) da un rappresentante della Regione.

Art. 8 FUNZIONI

I. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;

- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente
- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 9 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di sei volte l'anno
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno

quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del Vice Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Art. 10 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) alle materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato esecutivo inoltre:

- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
- b) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.

3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente almeno in concomitanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza formalità specifiche.

Art. 11
VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato esecutivo.

Sezione II
PRESIDENTE

Art. 12
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e del vice avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/3565 del 06/06/2012, di approvazione del Regolamento Elettorale per i Consorzi.

Art. 13
FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;

b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;

c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;

d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati

e) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici

f) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;

g) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

h) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Sezione III REVISORE DEI CONTI

Art. 14 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:
 - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
 - b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
 - d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d' ispezione e di controllo.
2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 16
DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 15, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17
DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.
3. Per le dimissioni del Revisore dei Conti si applicano le disposizioni della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale".

Art. 18
DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 19
VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti

nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

ART. 20 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai due componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della LR 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 21 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 22 INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 23

ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 24

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 23 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

7. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 25

VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che,

in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 26

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l. r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

Sezione V UFFICI

Art. 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 28

FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 LR 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore attraverso gli uffici.
2. Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.
4. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al presidente.
5. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
 - b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
 - c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
 - g) gli altri atti ad essi attribuiti da eventuali regolamenti consortili.
6. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 30
RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.
3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.
4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal D. Lgs. n. 163 citato e dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Sezione VI
AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

Art. 31
SOGGETTI AUTONOMI

1. Le utenze gestite dal Consorzio, gli ex Bacini irrigui del Consorzio Bonifica Bassa Lodigiana, gli ex Consorzi di Miglioramento Fondiario soppressi con D.P.G.R. n. 21157 del 19/10/1989 mantengono autonome gestioni contabili e amministrative nell'ambito del bilancio consorziale.

Art.32
ORGANISMI

1. Per le utenze, ex Bacini Irrigui ed ex Consorzi di Miglioramento Fondiario di cui all'art.31, ora denominate "Utenze" sono istituite commissioni aventi funzioni consultive. Ogni commissione deve essere convocata per esprimere pareri su argomenti di esclusiva pertinenza ed interesse dell'utenza stessa.
2. La convocazione di ciascuna commissione potrà essere promossa dal Presidente del Consorzio ovvero su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi componenti.

Sezione VII
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 33
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 34

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 35

CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro

l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 36

SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili che costituiscono appositi allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, formandone parte integrante.
2. Ai fini del riparto della contribuenza, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Sezione VIII

CONTRIBUENZA

Art. 37

RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica vigente.

Sezione IX

RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 38

RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, L.R. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 39
RICORSI

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.
3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore.
5. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale abilitato all'esercizio della professione.

Art. 40
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione X
REGOLAMENTI

Art. 41
MATERIE

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:
 - a) i servizi del Consorzio;
 - b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.

Sezione XI
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 42
OPERE DI INTERESSE COMUNE (QUALORA ESISTENTI)

1. Per la gestione e l'esercizio delle opere di interesse comune, gli Enti pubblici interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli di intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari
2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra gli Enti pubblici per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune con Enti pubblici nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni Ente pubblico.
3. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra gli Enti pubblici, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia .
4. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.